



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 12/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO V.I.A. E VINCA 29 gennaio 2015, n. 22

“PSR 2007-2013 - Misura 227 Azione 1 “Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive”, Azione 3 “Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi” - Comune di Castellaneta. - Proponente: Società Agricola Ciccarone S.r.l. Valutazione di Incidenza. ID_4775

L'anno 2015 addì 29 del mese di gennaio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente ad interim dell'Ufficio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO
“V.I.A. e Vinca”

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia” - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008;

VISTO il vigente Piano di gestione del SIC "Area delle Gravine", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2009, n. 2435 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 5 del 11-01-2010);

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia

VISTO l'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;

VISTA la Determinazione n. 25 del 21.11.2014 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, ha disposto di attribuire l'incarico di direzione ad interim dell'Ufficio V.I.A. e Vinca all'Ing. Antonello Antonicelli

PREMESSO che:

- con nota del 09/07/2013, acquisita al prot. AOO_089/01/08/2013 n. 7761, la Società proponente presentava istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza relativa all'intervento in oggetto, trasmettendo la relativa documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006;

- con nota prot. AOO_089/27/08/2013 n. 8133, l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., rilevava che l'area di intervento era interamente ricompresa nel SIC-ZPS "Area delle Gravine" e nel Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" e che, all'interno della medesima area, attraversata da impluvi, vi erano zone classificate PG2 e PG3 dal vigente PAI. Pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 6 commi 4 e 4bis della L.r. 11/2011 e s.m.i., il parere dell'Ente di gestione dell'Area protetta e dell'Autorità di Bacino regionale erano propedeutici e necessari per l'espressione del parere di Valutazione di incidenza da parte dell'Autorità competente, l'Ufficio chiedeva al soggetto proponente di regolarizzare l'istanza in oggetto trasmettendo anche ai predetti Enti, qualora non già ottemperato, la documentazione necessaria all'espressione delle valutazioni di competenza propedeutiche all'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza a cura dello scrivente Ufficio comprensiva dei file vettoriali (dwg, shape file, ecc.) del tracciato del percorso attrezzato, georeferenziati nel sistema di riferimento WGS84 fuso 33;

- con nota prot. n. 12883 del 16/10/2014, acquisita al prot. AOO_089/22/10/2014 n. 9544, l'Autorità di Bacino della Puglia, sulla base della documentazione acquisita al proprio protocollo al n. 10537 dell'01/09/2014, ha ritenuto necessario "(...) uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che individui le fasce allagabili per eventi di ritorno di 30 e 200 anni" precisando, pertanto, che avrebbe formalizzato le proprie valutazioni a seguito dell'acquisizione delle integrazioni documentali richieste;

- con nota acquisita al prot. AOO_089/04/11/2014 n. 10278, la Società proponente trasmetteva parte delle integrazioni richieste con la predetta nota prot. 8133/2013;

- con nota prot. AOO_089/20/11/2014 n. 11202, l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S, allegando la predetta nota prot. n. 8133/2013, sollecitava la trasmissione di quanto richiesto;

- con nota prot. PTA/2014/0066555/P del 19/11/2014, acquisita al prot. AOO_089/25/ 11/2014 n. 11485, la Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra

delle Gravine”, esprimeva il proprio parere reso ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.;

- con nota prot. n. 16540 del 18/12/2014, acquisita al prot. AOO_089/07/01/2015 n. 44, l’Autorità di Bacino della Puglia, trasmetteva il proprio parere reso ai sensi dell’art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”

Descrizione degli interventi

Gli interventi proposti, così come affermato nella documentazione trasmessa, consistono nelle seguenti operazioni:

Azione 1

1. diradamento selettivo in pineta a prevalenza di pino d’Aleppo su una superficie di ha 21,50;
2. interventi di spalcatura sulle piante non oggetto di diradamento sino ad un terzo dell’altezza;
3. ripristino stradelli e sentieri mediante il taglio con decespugliatore sulla sede viaria per una larghezza non superiore a m 1,5;
4. rinfoltimento con 80 piantine di leccio ad ettaro;

Azione 3

1. posa in opera di staccionate per la lunghezza di m 500 collocate in determinati punti dei percorsi;
2. n. 6 panchine in legno;
3. n. 2 cestini portarifiuti;
4. n. 3 tabelle monitorie

Descrizione del sito di intervento

Il popolamento forestale oggetto di intervento, secondo quanto affermato nella documentazione pervenuta, è costituito una pineta a prevalenza di pino d’Aleppo. L’area di intervento, è ubicata nelle particelle 43, 47, 63 del foglio 35 e 5 e 6 del foglio 46 del Comune di Castellaneta interamente ricomprese nella zona 1 del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” nonché nel SIC - ZPS “Area delle Gravine” caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly1, dalla presenza dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43:

SIC - ZPS “Area delle Gravine” caratterizzato, secondo la relativa scheda caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly2:

1

<http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggbba/frbari/fr007ba.htm>

2

<http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggtta/frtaran/fr007ta.htm>

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Querceti di *Quercus trojana* 10%

Percorsi substeppici di graminee e piante annue (*Thero-Brachypodietea*) (*) 10%

Versanti calcarei della Grecia mediterranea 10%

Pinete mediterranee di pini mesogeni

endemici 8%

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 5%

Foreste di Quercus ilex 5%

Formazioni di Euphorbia dendroides 2%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Uccelli: Anthus campestris, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Circaetus galicus, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Coacias garrulus, Falco biarmicus, Falco naumanni, Falco eleonora, Pluvialis apricaria, Lanius minor, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Milvus milvus, Neophron percnopterus, Pernis apivorus, Ficedula albicollis.

Rettili e anfibi: Testudo hermanni, Bombina variegata, Elaphe quatuorlineata, Elaphe situla.

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE di valore "B";
- ATD "vincolo idrogeologico";
- ATD "biotopo sito naturalistico": Lama Guadella Piccola, Gravina Montecamplo
- ATD "bosco";
- ATD "usi civici";
- ATD "vincoli e segnalazioni": Tratturello Orsanese;
- ATD "vincoli faunistici": Zona a gestione sociale "Castellaneta"

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP - Lame - gravine: Gravina di Montecamplo
- UCP - Versanti;

6.1.2 - Componenti idrologiche

- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico;
- UCP - Aree di connessione alla RER (100 m);

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi;
- UCP - Pascoli naturali;
- UCP - Aree di rispetto dei boschi (100 m)

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP - Parchi e riserve (Parco naturale regionale "Terra delle Gravine");
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC - ZPS "Area delle Gravine")

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- UCP - area di rispetto rete tratturi;
- UCP - stratificazione insediativa dei siti storico culturali;
- UCP - area di rispetto dei siti storico culturali;

6.3.2 - Componenti dei valori percettivi

- UCP - Strade panoramiche

Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino

Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine

considerato che:

- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- la Provincia di Taranto, anche in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" e il Comune di Castellaneta, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC - ZPS "Area delle Gravine", cod. IT9130007 si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni che tengono conto di quelle imposte dalla Provincia di Taranto, anche in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" (2, 3, 15 e 20) e dall'Autorità di Bacino della Puglia (24, 25, 26 e 27):

1. gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;
2. non è consentito modificare l'attuale assetto vegetazionale indirizzando l'evoluzione dell'attuale habitat 9540 "Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici" verso quello 9340 "Foreste di Quercus ilex", atteso che non si tratta di boschi di conifere alloctoni. Pertanto non è consentito il previsto il rinfoltimento con Quercus ilex;
3. divieto di eseguire le operazioni di taglio della macchia;
4. il diradamento previsto dovrà essere di tipo basso e la sua intensità non potrà superare il 20% dell'area basimetrica complessivamente stimata;
5. devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;
6. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;
7. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;
8. al fine di preservare le fasce ecotonali si prescrive l'assoluto rispetto delle specie arbustive costituenti il margine del bosco (orli e mantelli);
9. l'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;
10. le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;
11. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;
12. l'esecuzione dei lavori previsti nell'ambito dell'Azione 3 deve essere interrotta nel periodo di nidificazione dell'avifauna (15 marzo - 15 luglio);

13. in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al contenimento di polveri e rumori;
14. in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per limitare al minimo indispensabile gli interventi di taglio degli esemplari erbacei ed arbustivi presenti lungo il sentiero e le aree di sosta;
15. la sentieristica deve essere quella già presente e deve essere ripristinata tenendo conto di quanto prescritto nella D.G.R. 23 dicembre 2013 n. 2525 e da quanto previsto nelle linee guida per la realizzazione dei sentieri della Rete Escursionistica Pugliese - Materiali tecnici per l'attuazione della L.R. 21/2003;
16. la localizzazione degli arredi del percorso ginnico deve essere effettuata in chiarie, radure e lungo piste forestali già esistenti senza prevedere alcun abbattimento di alberature e/o arbusti;
17. tutte le attrezzature non dovranno produrre alcuna trasformazione permanente e/o irreversibile dell'attuale stato dei luoghi sia con riferimento alla componente botanico-vegetazionale che agli habitat di interesse comunitario e/o prioritari;
18. gli arredi, le piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal R.R. 23/2007;
19. i cestini porta rifiuti dovranno essere svuotati con frequenza giornaliera;
20. è opportuno aumentare il numero dei cestini di una quantità pari alle panchine;
21. all'ingresso dei sentieri dovranno essere apposti idonei dissuasori al fine di impedirne l'accesso ai mezzi motorizzati;
22. le strutture e le tipologie costruttive devono essere limitate al necessario ed essere concepite in modo tale che si inseriscano nel paesaggio con il minimo impatto;
23. la gestione dei percorsi deve essere tale da evitare il disturbo della fauna selvatica caratteristica dell'area in cui le strutture saranno collocate. A tal fine sarà necessario informare, preventivamente all'utilizzo, i fruitori dei sentieri e dar loro un decalogo riportante le norme comportamentali da osservare quali: evitare schiamazzi, divieto di arrecare disturbo alla fauna presente nell'area parco e nelle zone limitrofe, non dare da mangiare agli eventuali animali selvatici presenti, non prelevare specie animali e vegetali, non abbandonare rifiuti;
24. il materiale legnoso provenienti dal taglio della vegetazione non dovrà essere accumulato nelle aree soggette alle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 10;
25. gli arredi non dovranno essere posizionati nelle suddette aree allagabili, come anche le staccionate in legno;
26. dovrà essere predisposta in prossimità delle aree ad alta, media e bassa pericolosità idraulica (tratto in cui il tratturo interseca il reticolo idrografico e per eventuali altri tratti di sentieri non indicati nelle planimetrie che possano trovarsi nella medesima condizione del tratturo) opportuna cartellonistica nei due sensi che riporti come dicitura il grado di pericolosità "area a pericolosità idraulica.....";
27. durante la permanenza dei cantieri si adottino le cautele a salvaguardia delle maestranze in particolari condizioni meteorologiche e sia assicurato che i lavori si svolgano senza creare neppure temporaneamente un significativo un significativo ostacolo al regolare deflusso delle acque;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali

dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato nell'ambito della Misura 227 Azione 1 “Supporto alla rinaturalizzazione dei boschi” e Azione 3 “Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio V.I.A. e Vinca, al soggetto proponente - Sig.ra Ottavia Carrera legale rappresentante della Società Agricola Ciccarone S.r.l.;
- di trasmettere il presente provvedimento, alla Provincia di Taranto, anche in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, al Comune di Castellaneta, al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Taranto), al responsabile della misura 227 del Servizio Foreste e al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio
Ing. Antonello Antonicelli
